

- (9) Con lettera del 29 ottobre 2010 la Commissione ha trasmesso alle autorità elleniche le osservazioni presentate dal casinò di Mont Parnés e dal casinò di Salonicco. Con lettera del 6 dicembre 2010 le autorità elleniche hanno presentato le loro osservazioni sulle osservazioni di terzi.
- (10) Il 24 maggio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/716/UE ⁽¹⁾ (la «decisione definitiva del 2011»), nella quale ha concluso che la misura costituiva un aiuto di Stato illegale e incompatibile e ha ordinato il recupero dell'aiuto.
- (11) Tramite istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale in data 3 agosto 2011, la Repubblica ellenica ha proposto un ricorso per ottenere l'annullamento della decisione definitiva del 2011 (causa T-425/11). Domande di annullamento sono state presentate anche da Etaireia Akiniton Dimosiou AE (causa T-419/11), dal casinò di Salonicco (causa T-635/11), dal casinò di Mont Parnés (causa T-14/12) e da Athens Resort Casino AE Symmetochon (causa T-36/12), azionista del casinò di Salonicco e del casinò di Mont Parnés.
- (12) Con sentenza dell'11 settembre 2014 nella causa T-425/11, *Grecia/Commissione* ⁽²⁾, («la sentenza del 2014»), il Tribunale ha annullato la decisione definitiva del 2011, avendo concluso che la Commissione non aveva dimostrato l'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (13) Il 22 novembre 2014 la Commissione ha presentato ricorso contro la sentenza del 2014. Tramite ordinanza del 22 ottobre 2015 nella causa C-530/14 P, *Commissione/Grecia* ⁽³⁾, («l'ordinanza del 2015»), la Corte di giustizia ha respinto il ricorso della Commissione e confermato la sentenza del 2014. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che le domande di annullamento presentate da Etaireia Akiniton Dimosiou AE, dal casinò di Salonicco, casinò di Mont Parnés e da Athens Resort Casino AE Symmetochon nei confronti della decisione definitiva del 2011 erano prive di scopo e non richiedevano quindi alcuna pronuncia in merito.
- (14) Di conseguenza la Commissione ha dovuto riesaminare la misura e adottare una nuova decisione definitiva in merito.
- (15) Il 14 aprile 2017 il casinò di Loutraki ha presentato una nuova denuncia nella quale chiedeva alla Commissione di adottare una nuova decisione definitiva che ritenesse la misura in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e incompatibile con il mercato interno e ordinasse il recupero dell'aiuto.
- (16) Il 17 novembre 2017 la Commissione ha comunicato la nuova denuncia alla Grecia, invitandola a presentare le sue osservazioni in merito. In risposta a una richiesta della Grecia di traduzioni in greco, la Commissione ha inviato nuovamente i documenti in lingua greca il 20 dicembre 2017. Il 26 gennaio 2018 la Grecia ha risposto alla Commissione.

2. LA MISURA OGGETTO DI VALUTAZIONE

2.1. La misura

- (17) La misura oggetto di valutazione è il regime di prelievi sui diritti d'ingresso ai casinò in Grecia che esisteva fino al mese di novembre del 2012. Ai sensi di tale regime, in Grecia veniva riscosso un tributo differenziato in relazione ai diritti d'ingresso ai casinò, a seconda che il casinò fosse di proprietà pubblica o privata.
- (18) Dal 1995 tutti i casinò in Grecia sono tenuti a riscuotere diritti d'ingresso pari a 15 EUR da ciascun cliente e a versare successivamente l'80 % di tale importo (12 EUR) allo Stato come tributo sui diritti d'ingresso. I casinò hanno il diritto di trattenere il restante 20 % dei diritti riscossi (3 EUR), considerato come una remunerazione per l'emissione del biglietto e una copertura delle spese.
- (19) Per quanto riguarda l'importo dei diritti d'ingresso addebitato dai casinò, nella pratica era stata applicata un'eccezione in relazione ai casinò di proprietà dello Stato («casinò pubblici») e per il casinò di Salonicco di proprietà privata. Tali casinò sono tenuti a riscuotere 6 EUR da ciascun cliente che ricevono e a versare successivamente l'80 % di tale importo (4,80 EUR) allo Stato come tributo sui diritti d'ingresso. Tali casinò hanno il diritto di trattenere il restante 20 % dei diritti riscossi (1,20 EUR), considerato come una remunerazione per l'emissione del biglietto e una copertura delle spese.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia [C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] (GU L 285 dell'1.11.2011, pag. 25).

⁽²⁾ Sentenza del Tribunale dell'11 settembre 2014, *Repubblica ellenica/Commissione*, T-425/11, ECLI:EU:T:2014:768.

⁽³⁾ Ordinanza della Corte del 22 ottobre 2015, *Commissione europea/Repubblica ellenica*, causa C-530/14 P, ECLI:EU:C:2015:727.

